



**D C P E**

**Dottori Commercialisti Avvocati Revisori Contabili**

## **CIRCOLARE n. 12/2010**

### **Oggetto: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina**

#### **1 PREMESSA**

Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 19.2.2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20.2.2010, sono state recepite nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In particolare, le nuove disposizioni modificano le regole territoriali previste, per le prestazioni di servizi, dall'art. 7 del DPR 633/72 e dall'art. 40 del DL 331/93.

Nelle more dell'approvazione definitiva del provvedimento di recepimento della normativa comunitaria, la circ. Agenzia delle Entrate 31.12.2008 n. 58 ha illustrato il contenuto della direttiva n. 2008/8/CE, le cui disposizioni sono direttamente applicabili fin dall'1.1.2010.

La nuova disciplina territoriale deve essere esaminata alla luce della proposta di Regolamento approvata dalla Commissione UE il 17.12.2009, contenente le disposizioni di applicazione della normativa IVA comunitaria.

#### **2 DECORRENZA DELLE NOVITÀ**

Le novità in materia di territorialità IVA si applicano alle **operazioni effettuate dall'1.1.2010**.

Sono, tuttavia, previste ulteriori modifiche con effetto:

- dall'1.1.2011, per le prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, compresi i servizi ad esse accessori;
- dall'1.1.2013, per il noleggio non "a breve termine" di mezzi di trasporto;
- dall'1.1.2015, per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di *e-commerce* "diretto".

#### **3 NUOVA REGOLA TERRITORIALE GENERALE**

Il recepimento della direttiva n. 2008/8/CE ha ridefinito i criteri di territorialità delle prestazioni "*business to business*" (B2B) e delle prestazioni "*business to consumer*" (B2C):

- introducendo, per le prime, una nuova regola territoriale generale, fondata non più sul luogo di domicilio del prestatore, bensì su quello del committente, soggetto passivo;
- mantenendo, per le seconde, la previgente regola territoriale generale, fondata sul luogo di domicilio del prestatore (se il committente non è un soggetto passivo).

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando il committente:

- è un soggetto passivo italiano;
- non è un soggetto passivo, se il prestatore è invece un soggetto passivo italiano.

### **3.1 NOZIONE DI “SOGGETTO PASSIVO”**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi, per le prestazioni a essi rese:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA; l'identificazione, nello specifico, discende dall'effettuazione di acquisti intracomunitari per un importo annuo superiore a 10.000,00 euro.

#### **3.1.1 Soggetto passivo che agisce in quanto tale**

Dalla normativa comunitaria si evince, tuttavia, che l'attrazione del servizio nel Paese di stabilimento del committente presuppone che quest'ultimo, oltre ad essere un soggetto passivo, abbia agito in quanto tale.

L'art. 23 della proposta di Regolamento conferma questa conclusione disponendo che non si considera soggetto passivo, ai fini dell'applicazione delle nuove regole territoriali, il soggetto passivo che riceve servizi destinati al suo uso personale o a quello dei suoi dipendenti o, più in generale, a scopi estranei alla sua impresa.

Al riguardo, si ricorda che:

- la valutazione compiuta dal prestatore riguardo alla qualifica del destinatario deve essere condotta in funzione della natura dei servizi resi. Ove questa valutazione non consenta di stabilire con certezza la “destinazione” dei servizi, il prestatore può essere tenuto ad ottenere una dichiarazione redatta dal destinatario sull'utilizzo previsto del servizio fornito;
- la valutazione richiesta al prestatore deve essere condotta in relazione alle circostanze esistenti al momento della prestazione;
- in caso di destinazione “promiscua” del servizio (imprenditoriale/professionale e personale), la prestazione si considera resa ad un soggetto passivo.

#### **3.1.2 Status del committente**

L'art. 21 della proposta di Regolamento stabilisce i requisiti che il prestatore deve soddisfare, sul piano probatorio, affinché possa essere considerato in buona fede nell'individuazione dello *status* del committente non residente (soggetto passivo o meno).

##### ***Committente UE***

Se il committente è stabilito in un Paese membro, è necessario:

- essere in possesso del numero di identificazione IVA del committente;
- avere ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione IVA attraverso il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o delle Dogane.

##### ***Committente extra-UE***

Se il committente non è stabilito nella UE, è necessario:

- essere in possesso dell'attestazione della soggettività passiva rilasciata ai fini del rimborso chiesto dai soggetti non residenti in base alla XIII direttiva CEE;
- in alternativa:
  - essere in possesso del codice IVA attribuito dal Paese di stabilimento;
  - dimostrare di avere verificato la qualifica di soggetto passivo attraverso il sito Internet del committente;

- essere in possesso dell'ordinativo del committente recante il suo indirizzo commerciale ed il suo numero di registrazione commerciale;
- dimostrare di avere verificato l'attività economica esercitata dal committente attraverso il suo sito Internet.

### 3.2 NOZIONE DI "SOGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA"

Per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende:

- il soggetto passivo domiciliato in Italia o ivi residente, che non abbia stabilito il domicilio all'estero;
- ovvero, la stabile organizzazione in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Tale disposizione parrebbe, quindi, rendere superfluo il co. 4 dell'art. 17 del DPR 633/72, secondo cui tanto il *reverse charge* quanto il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta restano preclusi quando la stabile organizzazione è parte attiva o passiva delle operazioni territorialmente rilevanti in Italia.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio coincide con il luogo in cui si trova la sede legale, mentre la residenza è il luogo in cui si trova la sede effettiva.

#### **Sede dell'attività economica**

Rispetto alla normativa interna, quella comunitaria individua il luogo di stabilimento del committente in funzione della sede dell'attività economica e del luogo in cui è situata la stabile organizzazione del soggetto passivo. Il luogo del domicilio o della residenza (abituale) sono, invece, parametri secondari, che assumono rilevanza in assenza della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione.

L'art. 14 della proposta di Regolamento chiarisce qual è il luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica. In linea con la nozione affermata dalla Corte di Giustizia nel caso *Planzer Luxemburg*, quest'ultima è quella in cui vengono adottate le decisioni essenziali riguardanti la gestione generale dell'attività e ove sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

### 4 DEROGHE TERRITORIALI PER I "SERVIZI SPECIFICI"

Gli artt. 7-*quater*, 7-*quinquies*, 7-*sexies* e 7-*septies* del DPR 633/72, in deroga alla nuova regola territoriale generale, individuano il criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei c.d. "servizi specifici" (si vedano le tabelle che seguono).

DEROGHE PREVISTE INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEL COMMITTENTE				
Servizi	Nuova norma	Criterio	Vecchia norma	Criterio
Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggi	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. a) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se l'immobile è ivi ubicato	Art. 7 co. 4 lett. a) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se l'immobile era ivi ubicato
Trasporto di passeggeri <sup>1</sup>	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. b) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, per la distanza ivi percorsa	Art. 7 co. 4 lett. c) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, per la distanza ivi percorsa
Ristorazione e <i>catering</i>	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. c) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se la prestazione è ivi eseguita	Art. 7 co. 3 del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se le prestazioni erano rese da soggetti passivi IVA residenti o domiciliati in Italia
Ristorazione e <i>catering</i> a bordo di navi, aerei o treni	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. d) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se il luogo di partenza è l'Italia	Art. 7 co. 3 del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se le prestazioni erano rese da soggetti passivi IVA

				residenti o domiciliati in Italia
Locazione, <i>leasing</i> , noleggio a breve termine di mezzi di trasporto	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. e) del DPR 633/72	Tassazione in Italia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il mezzo è messo a disposizione in Italia e utilizzato nella UE;</li> <li>• se il mezzo è messo a disposizione al di fuori della UE e utilizzato in Italia.</li> </ul>	Art. 7 co. 3 del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se le prestazioni erano rese da soggetti passivi IVA residenti o domiciliati in Italia
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie, nonché i corrispettivi per l'accesso a tali manifestazioni	Art. 7- <i>quinquies</i> del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se la prestazione è ivi eseguita	Art. 7 co. 4 lett. b) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se la prestazione era ivi eseguita

1 Il criterio di territorialità proporzionale, già previsto nella previgente disciplina, prescinde dalla natura intracomunitaria o meno del trasporto, a differenza dei trasporti di beni, per i quali l'art. 7-*sexies*, alle lettere b) e c), distingue, quando il committente non è un soggetto passivo, a seconda che il trasporto sia intracomunitario o meno.

DEROGHE PREVISTE NEL CASO DI COMMITTENTE "PRIVATO"		
Servizi	Nuova norma	Criterio
Intermediazioni in nome e per conto del cliente	Art. 7- <i>sexies</i> co. 1 lett. a)	Tassazione in Italia, se le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate
Trasporti non intracomunitari di beni	Art. 7- <i>sexies</i> co. 1 lett. b)	Tassazione in Italia, per la distanza ivi percorsa
Trasporti intracomunitari di beni	Art. 7- <i>sexies</i> co. 1 lett. c)	Tassazione in Italia, se il luogo di partenza è l'Italia
Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni accessorie ai trasporti (es. carico, scarico, ecc.)	Art. 7- <i>sexies</i> co. 1 lett. d)	Tassazione in Italia, se la prestazione è ivi eseguita
Locazione, <i>leasing</i> , noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto	Art. 7- <i>sexies</i> co. 1 lett. e)	Luogo di stabilimento del prestatore (nella UE), con utilizzo nella UE. Utilizzo del mezzo in Italia se prestatore extra-UE.
<i>E-commerce</i> "diretto"	Art. 7- <i>sexies</i> co. 1 lett. f)	Tassazione in Italia, se la prestazione è resa da soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione e il committente è domiciliato in Italia e ivi residente senza domicilio all'estero
Telecomunicazioni e teleradiodiffusione	Art. 7- <i>sexies</i> co. 1 lett. g)	Tassazione in Italia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se la prestazione è resa da soggetti stabiliti in Italia a committenti comunitari, con utilizzo nell'Unione;</li> <li>• se la prestazione è resa da un soggetto extracomunitario ed è utilizzata nel territorio nazionale.</li> </ul>
Cessioni, concessi e licenze relative a diritti, d'autore, invenzioni, modelli, formule, ecc.	Art. 7- <i>septies</i> co. 1 lett. a)	Esclusione dalla tassazione in Italia, se le prestazioni sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti al di fuori dell'Unione. Per le prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione, il principio non si applica se i servizi sono utilizzati in Italia, ancorché resi da soggetti
Prestazioni pubblicitarie	Art. 7- <i>septies</i> co. 1 lett. b)	
Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati	Art. 7- <i>septies</i> co. 1 lett. c)	

DEROGHE PREVISTE NEL CASO DI COMMITTENTE "PRIVATO"		
Servizi	Nuova norma	Criterio
Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, con esclusione della locazione di cassaforti	Art. 7-septies co. 1 lett. d)	che non siano ivi stabiliti.
Messa a disposizione di personale	Art. 7-septies co. 1 lett. e)	
Locazione, anche finanziaria, e noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto	Art. 7-septies co. 1 lett. f)	
Accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, loro trasmissione e servizi collegati	Art. 7-septies co. 1 lett. g)	
Telecomunicazioni e teleradiodiffusione	Art. 7-septies co. 1 lett. h)	
E-commerce "diretto"	Art. 7-septies co. 1 lett. i)	
Obbligo di non esercitare, in tutto o in parte, un'attività o un diritto relative alle prestazioni che precedono	Art. 7-septies co. 1 lett. l)	

#### 4.1 SERVIZI OGGETTIVAMENTE LOCALIZZABILI

Gli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del DPR 633/72 individuano la territorialità di alcune tipologie di servizi, la cui localizzazione è oggettivamente determinabile in funzione di specifici parametri (si veda la tabella che segue).

SERVIZI	COMMITTENTE	DOMICILIO COMMITTENTE	CRITERIO TERRITORIALE	NORMA DI RIFERIMENTO
Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggi	Chiunque	Irrilevante	Luogo di ubicazione dell'immobile	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. a)
Trasporto di passeggeri	Chiunque	Irrilevante	Distanza percorsa in Italia	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. b)
Ristorazione e <i>catering</i>	Chiunque	Irrilevante	Luogo di materiale esecuzione	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. c)
Ristorazione e <i>catering</i> a bordo di navi, aerei o treni	Chiunque	Irrilevante	Luogo di partenza, se prestazioni rese nel corso della parte del trasporto passeggeri interno alla UE	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. d)
Locazione, <i>leasing</i> , noleggio a breve termine di mezzi di trasporto	Chiunque	Irrilevante	Luogo di disponibilità del mezzo (nella UE), con utilizzo nella UE Utilizzo del mezzo in Italia se disponibile fuori dalla UE	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. e)
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie, nonché i corrispettivi per l'accesso a tali manifestazioni	Chiunque	Irrilevante	Luogo di materiale esecuzione	Art. 7- <i>quinquies</i> co. 1

##### 4.1.1 Ristorazione e *catering* a bordo di navi, aerei o treni

In merito alla deroga territoriale prevista per le prestazioni di ristorazione e *catering* di bordo, si ricorda che:

- per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri;
- per “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, si intende il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;
- per “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, si intende l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità;
- in caso di trasporto di andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

#### **4.1.2 Locazione, *leasing* e noleggio di mezzi di trasporto**

Riguardo alla locazione, *leasing* e noleggio di mezzi di trasporto, è stata introdotta una distinzione a seconda che tali prestazioni siano a breve o a lungo termine. In particolare, per locazione “a breve termine” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (90 giorni per i natanti).

Come si evince dalle tabelle precedentemente riportate, la:

- locazione di breve durata è territorialmente rilevante in Italia se il mezzo di trasporto viene effettivamente messo a disposizione del committente in Italia ed utilizzato nella UE; se il mezzo è messo a disposizione in territorio extracomunitario, la prestazione è rilevante in Italia se ivi è utilizzato;
- la locazione di lunga durata, in applicazione della nuova regola generale, è territorialmente rilevante in Italia se il committente è italiano ed è un soggetto passivo. Se, invece, il committente (anche non italiano) non è un soggetto passivo, la prestazione si considera rilevante in Italia se:
  - resa da un prestatore italiano, purché il mezzo sia utilizzato nella UE;
  - rese da un prestatore extracomunitario, purché il mezzo sia utilizzato in Italia.

#### ***Disciplina applicabile dal 2013***

Dall’1.1.2013, la territorialità della locazione di lunga durata di mezzi di trasporto sarà ulteriormente modificata.

#### **4.1.3 Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie**

Fino al 31.12.2010, le prestazioni di cui all’art. 7-*quinquies* co. 1 del DPR 633/72 sono territorialmente rilevanti nel luogo di materiale svolgimento della manifestazione.

#### ***Disciplina applicabile dal 2011***

Dall’1.1.2011, il regime IVA sarà differente a seconda dello *status* del committente (soggetto passivo o meno). Mentre la disciplina resterà quella attualmente applicabile, basata sul criterio del luogo di effettivo svolgimento, se il committente non è un soggetto passivo, quando il committente è un soggetto passivo, le prestazioni in esame saranno rilevanti in Italia in base al suddetto criterio solo per:

- le prestazioni relative all’accesso alle manifestazioni;
- le prestazioni accessorie all’accesso alle manifestazioni.

Di conseguenza, per tutte le altre prestazioni relative alle manifestazioni, rese a soggetti passivi, si applicherà la nuova regola territoriale generale, fondata sul luogo di stabilimento del committente.

## 4.2 SERVIZI SPECIFICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI

L'art. 7-sexies del DPR 633/72 individua, in deroga alla regola generale, la territorialità di alcune tipologie di servizi resi a committenti non soggetti passivi (si veda la tabella che segue).

SERVIZI	COMMITTENTE	DOMICILIO COMMITTENTE	CRITERIO TERRITORIALE	NORMA DI RIFERIMENTO
Intermediazioni in nome e per conto del cliente	Non soggetto passivo	Irrilevante	Luogo di effettuazione dell'operazione intermedia	Art. 7-sexies co. 1 lett. a)
Trasporti, non intracomunitari, di beni	Non soggetto passivo	Irrilevante	Distanza percorsa nel territorio dello Stato	Art. 7-sexies co. 1 lett. b)
Trasporti intracomunitari di beni	Non soggetto passivo	Irrilevante	Luogo di inizio del trasporto	Art. 7-sexies co. 1 lett. c)
Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni accessorie ai trasporti (es. carico, scarico, ecc.)	Non soggetto passivo	Irrilevante	Luogo di esecuzione	Art. 7-sexies co. 1 lett. d)
Locazione, <i>leasing</i> , noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto	Non soggetto passivo	Irrilevante	Luogo di stabilimento del prestatore (nella UE), con utilizzo nella UE Utilizzo del mezzo in Italia se prestatore extra-UE	Art. 7-sexies co. 1 lett. e)
<i>E-commerce</i> "diretto"	Non soggetto passivo	Italiano	Committente italiano, se prestatore extra-UE	Art. 7-sexies co. 1 lett. f)
Telecomunicazioni e tele-radiodiffusione	Non soggetto passivo	UE	Prestatore italiano e committente UE, con utilizzo nella UE	Art. 7-sexies co. 1 lett. g)
	Non soggetto passivo	Irrilevante	Prestatore extra-UE, con utilizzo in Italia	

### 4.2.1 Prestazioni di intermediazione

Si ricorda che, dal 2010, il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9 del DPR 633/72 si applica anche per i servizi di intermediazione relativi ad operazioni effettuate fuori dal territorio comunitario. Fino al 31.12.2009, dopo le modifiche operate dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008), tali prestazioni, se rese ad un committente soggetto passivo italiano, si consideravano escluse da imposta.

L'operazione intermediazione si considera effettuata in territorio extracomunitario quando, se si tratta per esempio di cessione, con agente che intermedia per conto del venditore, i beni partono, a destinazione dell'acquirente, da un Paese extra-UE.

### 4.2.2 Trasporti intracomunitari di beni

Per "trasporto intracomunitario di beni", s'intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. A tal fine:

- il "luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tenere conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni;
- il "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

### 4.2.3 Locazione, *leasing* e noleggio di mezzi di trasporto

Come precedentemente riportato, si ricorda che, dall'1.1.2013, la territorialità della locazione di lunga durata di mezzi di trasporto sarà ulteriormente modificata.

### 4.3 SERVIZI SPECIFICI RESI A COMMITTENTI EXTRACOMUNITARI NON SOGGETTI PASSIVI

L'art. 7-septies del DPR 633/72 individua, in deroga alla nuova regola generale, la territorialità di alcune tipologie di servizi resi a committenti extra-UE, non soggetti passivi (si veda la tabella che segue).

SERVIZI	COMMITTENTE	DOMICILIO COMMITTENTE	RILEVANZA IN ITALIA	NORMA DI RIFERIMENTO
Cessioni, concessi e licenze relative a diritti, d'autore, invenzioni, modelli, formule, ecc.	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. a)
Prestazioni pubblicitarie	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. b)
Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. c)
Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, con esclusione della locazione di cassaforti	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. d)
Messa a disposizione di personale	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. e)
Locazione, anche finanziaria, e noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. f)
Accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, loro trasmissione e servizi collegati	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. g)
Telecomunicazioni e teleradiodiffusione	Non soggetto passivo	Extra-UE	Sì, se utilizzate in Italia, anche se rese da soggetti ivi non stabiliti	Art. 7-septies co. 1 lett. h)
E-commerce "diretto"	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. i)
Obbligo di non esercitare, in tutto o in parte, un'attività o un diritto relative alle prestazioni che precedono	Non soggetto passivo	Extra-UE	No	Art. 7-septies co. 1 lett. l)

## 5 ADEMPIMENTI

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 58/2009:

- per le operazioni attive rilevanti in Italia (in linea generale, prestazioni rese da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia a un committente comunitario soggetto passivo), occorre emettere fattura senza applicazione dell'imposta;
- per le operazioni passive rilevanti in Italia (in linea generale, prestazioni rese da un soggetto IVA comunitario a un committente soggetto passivo italiano), il committente italiano deve assolvere l'imposta attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*);
- le prestazioni di servizi intracomunitarie devono essere riepilogate nei modelli INTRASTAT (sul punto si rimanda alla precedente Informativa per la clientela del 24.2.2010 n. 10).

### 5.1 FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE

In base al riformulato art. 21 co. 6 del DPR 633/72, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa per le prestazioni di servizi "generiche", escluse da IVA in Italia in quanto rilevanti nel Paese membro del committente, soggetto passivo.

**Sulla fattura deve essere indicato il codice identificativo IVA del committente.**



Dal tenore letterale della richiamata norma, l'emissione della fattura non è invece obbligatoria quando il committente è un soggetto passivo extracomunitario.

## **5.2 AUTOFATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE**

L'art. 17 co. 2 del DPR 633/72 ha generalizzato l'obbligo di autofatturazione per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia. Il cessionario/committente italiano, quindi, ove soggetto passivo, è tenuto ad adempiere gli obblighi IVA discendenti dall'operazione posta in essere, restando precluso l'utilizzo del rappresentante fiscale o dell'identificazione diretta da parte del cedente/prestatore non residente.

L'autofatturazione deve essere operata anche quando l'operazione sia non imponibile o esente.

L'autofattura va emessa in un unico esemplare, per essere poi annotata nel:

- registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro 15 giorni dall'emissione;
- nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto di detrazione.

Lo studio rimane a disposizione per l'analisi delle singole situazioni e per eventuali chiarimenti in merito.